

STATUTO

ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO (in sigla EBILTER)

Articolo 1 - Costituzione

Tra le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro:

- Confederazione delle Associazioni del Commercio, Industria ed Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi, in acronimo CONFEDERAZIONE COINAR, con sede in 16043 Chiavari (GE), Corso Gianelli n. 1, codice fiscale 90063580105,

- FederImpreseItalia, Associazione Sindacale Datoriale della PMI, dei Servizi e delle Professioni, con sede in 20124 Milano, Via IV Novembre n. 4, codice fiscale 93019600126,

e l'organizzazione nazionale dei lavoratori:

- Sindacato Indipendente Agenzie di Controllo e Vigilanza Agroalimentare, in acronimo Confisal SIA, con sede in 00177 Roma, Via Carlo della Rocca n. 25/E, codice fiscale 96386080582, P. IVA 10807311005,

è costituito l'Ente Bilaterale del Terziario, in sigla EBILTER, a cui possono fare riferimento diversi C.C.N.L. a condizione che siano stati stipulati anche dalle Organizzazioni Sindacali Datoriali e dei Lavoratori già menzionate.

Articolo 2 - Natura

L'EBILTER ha natura giuridica di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro.

articolo 3 - Durata

La durata dell'EBILTER è stabilita a tempo indeterminato.

articolo 4 - Sede

L' EBILTER ha sede legale in 16043 Chiavari (GE), Corso Angelo Gianelli n. 1.

articolo 5 – Soci/Trasferimento delle quote e diritti connessi

Sono soci dell'EBILTER le Organizzazioni Nazionali menzionate al precedente art. 1 del presente Statuto. Le suddette Organizzazioni Nazionali, in qualità di soci fondatori, hanno diritto di rimanere soci dell'EBILTER per tutta la durata della vita dell'ente bilaterale, con diritto ad avere ciascuna almeno un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'EBILTER (come regolato al successivo art. 10 del presente Statuto). E' vietato in ogni caso il trasferimento della quota o contributo associativo ad un soggetto terzo. La quota associativa non è rivalutabile e non dà diritto a partecipare al patrimonio dell'associazione, nè durante la vita dell'associazione stessa nè in caso di eventuale cessazione.

articolo 6 - Scopi

L'EBILTER è costituito al fine di svolgere le attività stabilite dai soci fondatori, come menzionati al precedente art. 1, ed inerenti l'occupazione, la formazione e qualificazione professionale nonché il mondo del lavoro. Al fine di svolgere le suddette attività l'EBILTER pone in essere ogni iniziativa utile in tal senso e nello specifico:

- a. sviluppo e programmazione di relazioni sulla situazione economica e produttiva di differenti settori produttivi e comparti di attività, finalizzate al loro incremento e alle relative prospettive, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche attraverso indagini e rilevazioni, elaborazione di stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione di attività formative e di informazione;
- b. monitoraggio e la rilevazione costante delle esigenze professionali e formative del settore, delle attività formative espressamente finalizzate allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore nonché di iniziative nell'ambito della formazione professionale in ottemperanza alle previsioni legislative nazionali e comunitarie, collaborando con le Regioni e le altre entità territoriali e professionali competenti, con particolare attenzione alla realizzazione di tali attività a livello territoriale;
- c. collaborazione con le organizzazioni territoriali in merito agli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone la ricezione e, ove richiesto, la relativa trasmissione al CNEL - agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;
- d. sviluppo di una particolare attività di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;

- e. elaborazione dei dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine, a fini statistici;
- f. attuazione delle attività demandate all'ente dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché in materia di sostegno al reddito;
- g. certificazione dei contratti, come disciplinato dalla legislazione di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi);
- h. attuazione di qualsiasi attività utile al perseguimento degli scopi previsti dal CCNL di riferimento, promozione della costituzione di Enti Bilaterali territoriali, istituzione dell'Osservatorio Regionale secondo le direttive nazionali e promozione di attività di ricerca e studio finalizzate al perseguimento degli obiettivi previsti dalla L. 125/91;
- i. promozione, organizzazione ed attivazione di servizi finalizzati a promuovere l'occupazione, anche attraverso l'organizzazione di sportelli di orientamento giovani, costituzione di Sportelli Bilaterali di Servizi e coordinamento della relativa attività, costituzione di Commissioni paritetiche (a livello provinciale) per lo svolgimento delle attività di conciliazione delle controversie individuali e collettive;
- j. collaborazione con i fondi interprofessionale per la formazione continua dei soggetti costituenti l'Ente;
- k. promozione e diffusione di forme previdenziali integrative, attività di assistenza e gestione del TFR secondo le intese tra le organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL, svolgimento delle attività previste dagli organismi paritetici di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l. attuazione di ogni altra attività, come successivamente definita dai CCNL e dagli accordi collettivi.

Il perseguimento e l'attuazione degli scopi sociali, come sopra descritti, verrà posto in essere in accordo e secondo le tempistiche definite dalle esigenze contingenti dei vari settori di attività, della relativa fattibilità (secondo quanto previsto dai CCNL) e delle disponibilità economiche.

Articolo 7 - Strumenti e struttura

EBILTER potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che sia utile al raggiungimento dei propri scopi e fini istituzionali. Tale obiettivo potrà essere perseguito anche attraverso la costituzione ovvero la partecipazione ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

EBILTER è strutturato in sedi regionali e provinciali. L'istituzione delle sedi è deliberata dal Comitato Esecutivo che ne disciplina il funzionamento con apposito regolamento.

Articolo 8 - Finanziamento

L'EBILTER è finanziato secondo le modalità stabilite dai C.C.N.L. o da altre fonti istitutive (per es. accordi sindacali, etc) che fanno riferimento ad esso. Le modalità di incasso e la gestione dei fondi sono demandate al Regolamento interno dell'EBILTER

Articolo 9 - Organi dell'Ente.

Sono Organi dell'EBILTER:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Direttore;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Le Commissioni Tecniche, nazionali e paritetiche bilaterali.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 12 membri così ripartiti:

- da uno a sei in rappresentanza di Associazioni Datoriali;



- da uno a sei in rappresentanza di Associazioni Lavoratori;

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni Datoriali e Lavorative di appartenenza non siano state fatte nuove nomine almeno un mese prima di ciascuna scadenza triennale. E' consentito alle stesse Organizzazioni Datoriali e Lavorative di provvedere, a mezzo di comunicazione scritta, alla cooptazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo anche prima della scadenza di ciascuno triennio, in qualunque momento e per qualsivoglia motivazione. Il componente nominato in sostituzione resterà in carica per il periodo di tempo che residua al componente sostituito.

Articolo 11 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente;
- nomina il Tesoriere ed il Direttore;
- nomina il Comitato Esecutivo;
- nomina le Commissioni Tecniche (nazionali e paritetiche bilaterali);
- approva i bilanci consuntivi e preventivi dell'EBILTER, nonché i suoi regolamenti interni;
- delibera le iniziative per il perseguimento degli scopi come definiti all'art. 6 del presente Statuto;
- delibera l'eventuale compenso per amministratori e sindaci;
- delibera l'ammissione nell'EBILTER di un nuovo socio o l'espulsione dall'EBILTER di un socio facente parte dell'ente (fatta eccezione per i soci fondatori, come definiti al precedente art. 5 del presente Statuto, che non possono essere espulsi dall'EBILTER per qualsivoglia ragione);
- svolge tutte le altre attività ad esso demandate dal presente Statuto;

Articolo 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, ogni qual volta sia richiesto da almeno sei componenti effettivi del Consiglio Direttivo o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante comunicazione scritta che deve essere ricevuta almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere obbligatoriamente indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, oltre agli argomenti previsti all'ordine del giorno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBILTER. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto l'ammissione nell'EBILTER di un nuovo socio per le quali è richiesta l'unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché per le delibere aventi ad oggetto l'espulsione dall'EBILTER di un socio facente parte dell'ente per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo. A ciascun componente il Consiglio Direttivo spetta un voto.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente dell'EBILTER viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Datoriali. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Il Presidente dell'EBILTER:

- rappresenta l'Ente in giudizio e nei confronti dei terzi, con potere di firma sociale;
- promuove le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni;
- presiede le riunioni del Comitato Esecutivo;
- vigila sulla corretta applicazione ed attuazione del presente Statuto;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Vice Presidente – Tesoriere - Direttore



Il Vice Presidente dell'EBILTER viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere dell'EBILTER viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ovvero viene nominato tra un soggetto terzo rispetto ai componenti il Consiglio (in tale ultima ipotesi senza modifica della sua composizione numerica). Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria dell'EBILTER ed ha firma congiunta con il Presidente sui conti correnti intestati all'EBILTER

Il Direttore dell'EBILTER viene eletto o nominato dal Consiglio Direttivo e può appartenere al Comitato Esecutivo come può non appartenervi. Al Direttore è demandata la gestione esecutiva dell'EBILTER, in accordo e nel rispetto delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 11 del presente Statuto.

Relativamente alla durata delle cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Direttore valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente al precedente art. 13.

Articolo 15 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a otto membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo così ripartiti:

- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- da uno a tre Consiglieri nominati dalle Organizzazioni Datoriali;
- da uno a tre Consiglieri nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori.

Articolo 16 - Poteri del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo:

- vigila sul funzionamento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi, sul funzionamento delle iniziative promosse dall'EBILTER e riferisce delle stesse al Consiglio Direttivo;
- provvede alla relazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBILTER;
- provvede all'assunzione o al licenziamento del personale dell'EBILTER ed alla regolamentazione del relativo trattamento economico;
- predispone i regolamenti interni dell'EBILTER e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo le iniziative per l'attuazione ed il perseguimento degli scopi di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- promuove giudizi, di qualsiasi genere e grado, nell'interesse dell'EBILTER;
- stabilisce la misura degli interessi di mora da corrispondersi da parte degli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali in caso di ritardato pagamento;
- riferisce al Consiglio Direttivo circa il contenuto delle proprie delibere;
- nomina le sedi regionali e provinciali dell'EBILTER
- coordina e vigila sull'attività delle sedi regionali e provinciali dell'EBILTER

Articolo 17 - Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qual volta sia richiesto dal Presidente o da almeno quattro membri effettivi del Comitato. La convocazione del Comitato è effettuata mediante comunicazione scritta dariceversi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche a mezzo telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo. Nell'avviso di convocazione devono essere obbligatoriamente indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, oltre agli argomenti previsti all'ordine del giorno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBILTER. Il comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Articolo 18 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, ove obbligatorio o nominato dall'assemblea, è composto di tre componenti effettivi così designati:

Handwritten signature and initials on the right margin, likely indicating approval or authentication of the document.

- uno dalle organizzazioni dei Datori di Lavoro;
- uno dalle organizzazioni dei Lavoratori;
- il terzo scelto di comune accordo.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono essere sostituiti dalle Organizzazioni che li hanno designati. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci assenti per cause di forza maggiore. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Sindaci esercitano le attività ed hanno i doveri previsti dagli artt. 2403, 2404 e 2407 Cod. Civ. in quanto applicabili. E' dovere dei Sindaci riferire immediatamente al Consiglio Direttivo le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza però diritto al voto deliberativo.

Articolo 19 – Commissioni Tecniche

Le Commissioni Tecniche (nazionali e paritetiche bilaterali), sono nominate dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascuna Commissione Tecnica è composta da uno a tre membri effettivi. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre per ciascun membro effettivo un supplente, destinato a sostituire i componenti effettivi delle Commissioni Tecniche assenti per cause di forza maggiore.

I componenti delle Commissioni Tecniche, sia effettivi che supplenti, possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo con il medesimo criterio con cui sono stati nominati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 20 - Patrimonio dell'EBILTER

Il patrimonio dell'EBILTER è costituito dall'ammontare del finanziamento di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare del finanziamento stesso e degli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, patrimonio dell'EBILTER le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo (previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge), entrino a far parte del patrimonio dell'EBILTER oltre ad eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. Nel rispetto dei principi e delle finalità del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del settore privato, il patrimonio dell'EBILTER è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente statuto ovvero viene accantonato, ove ritenuto opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBILTER è quello del "fondo comune" regolato per solida e irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui al Codice Civile in tema di comunione di beni. I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'EBILTER, sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso, o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto, durante la vita dell'Ente, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'EBILTER il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - Gestione dell'EBILTER

Per far fronte alle spese di costituzione e di gestione l'EBILTER potrà utilizzare le disponibilità di cui all'art. 20 del presente statuto. Ogni erogazione di denaro per il pagamento di spese, compensi, forniture ovvero per qualsiasi altro titolo dovrà essere previamente giustificata dalla relativa documentazione firmata dal Presidente

Articolo 22 - Bilancio dell'EBILTER

Gli esercizi finanziari dell'EBILTER hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBILTER e del bilancio preventivo. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale, il conto economico (accompagnato dalla relazione del Comitato Esecutivo e, qualora sia stato istituito, del Collegio Sindacale), nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 23 - Liquidazione dell'EBILTER

La messa in liquidazione dell'EBILTER è disposta su concorde e conforme deliberazione dalle Organizzazioni di cui agli artt. 1 e 5 del presente Statuto. Nell'ipotesi di messa in liquidazione le suddette Organizzazioni provvedono alla nomina di quattro liquidatori, di cui due nominati dalle Organizzazioni Datoriali e due nominati dall'Organizzazione dei Lavoratori. Decorso un mese dal giorno della messa in liquidazione senza che si sia proceduto alla nomina dei liquidatori provvederà, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'Ente. Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'EBILTER i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano l'operato. Il patrimonio netto, risultante dai conti di chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o, per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa all'attuazione, applicazione, interpretazione e comunque connessa al presente Statuto sarà competenza esclusiva del Foro di Chiavari.

Articolo 25 - Modifiche statuarie

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere preventivamente deliberata dalle Organizzazioni di cui all'art. 1 ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Handwritten signatures in black ink on the right margin of the document. There are three distinct signatures, one at the top, one in the middle, and one at the bottom.